

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 5 novembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUINO - SETTIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 920 – 41762/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bruino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 69-22736 del 10/02/1993 e successivamente modificato con Variante approvata con Deliberazione G.R. n. 20-2116 del 7 febbraio 2006;
- ha approvato sei Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012, la Settima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 5 ottobre 2012 (pervenuta il 08/10/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. 071/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.362 abitanti al 1971; 5.771 abitanti al 1981; 6.135 abitanti al 1991, 7.308 abitanti al 2001 e 8.520 abitanti al 31/12/2010, dato che conferma un trend demografico 1971/2010, in incremento del + 60,5%;

- superficie territoriale di 557 ettari, dei quali 550 di pianura e 7 ettari di montagna; della superficie territoriale 555 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e i restanti 2 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25%; è altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una modesta porzione della superficie comunale, pari a circa 9 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 13 Area Metropolitana Torinese - denominato "Sud Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture viarie: è interessato dal tracciato di collegamento tra l'Autostrada del Frejus e l'Autostrada Torino-Pinerolo; è attraversato dalla ex S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana (ora di interesse provinciale nel tratto in considerazione) e dalla S.P. n. 183;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Torrente Sangone e dal Sangonetto di Piossasco;
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale pari a 18 ettari fa parte del "Parco regionale del Po torinese, asta del Sangone";
 - una porzione del territorio è compreso nel perimetro della "Collina Morenica di Rivoli" con i Comuni di Buttigliera, Rosta, Rivoli, Villarbasse e Rivalta di Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche:

- modifica del parametro altezza da 10 a 20 m per la porzione destinata a magazzino di una azienda insediata in area "ZII" del P.R.G. oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato nel quale è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità a miglioramento dell'intera zona industriale. La variazione in oggetto è stata preceduta da un Protocollo di Intesa tra l'azienda e l'Amministrazione Comunale a normare l'utilizzo dei magazzini e la dismissione degli stessi;
- alcune integrazioni agli articoli delle N.d.A. finalizzate a supportare con maggiore chiarezza l'istruttoria delle pratiche edilizie;

La documentazione di Variante segnala, in modo sintetico, il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e con gli aspetti geologici, in quanto le modifiche non incidono su alcuno di questi. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione all'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/11/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 25/10/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
ELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bruino, adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 27 settembre 2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Bruino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva

votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta